Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 234 del 7 ottobre 1997 - Serie generale

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 ottobre 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 206

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA COMMISSARIALE 23 settembre 1997.

Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario. (Ordinanza n. 1).

Provvedimenti concernenti l'attivazione e lo sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro, di plastica, di cellulosa (carta/cartone) e di alluminio contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

SOMMARIO

COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

ORDINANZA COMMISSARIALE 23 settembre 1997.

Disposizioni in materia di rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti da imballaggio secondario e terziario. (Ordinanza n. 1).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le OO.P.C.M. n. 2450 del 27 giugno 1996 e n. 2557 del 30 aprile 1997 ed in particolare l'art. 1 comma 9 con il quale e disposto che il commissario delegato provvede a vietare l'ingresso sul territorio regionale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché a disciplinare l'ingresso nel territorio degli altri rifiuti;

Visto altresì l'art. 1, comma 4 punti 4.3, 4.4 e 4.5, della richiamata O.P.C.M. n. 2557/1997 dove è disposto che il Commissario delegato, ai fini della attuazione del proprio piano adottato per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Puglia, dispone l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi i servizi pubblici di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché impone divieto ai detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli per lo smaltimento ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani e divieto a carico dei comuni di procedere, attraverso i propri servizi pubblici, allo smaltimento dei rifiuti da imballaggio secondario e terziario;

Visto il piano di emergenza adottato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997;

Acquisita la prescritta intesa del Ministero ambiente sul piano di emergenza, con nota prot. n. 18857/ARS/M/DI/ST datata 8 agosto 1997;

Visto l'art. 13 comma 4 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, che vieta lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solido-urbani operanti in Puglia;

Visto l'art. 5 del decreto legisaltivo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua quale finalità della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di «ridurre i movimenti dei rifiuti», permettendo «lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione, ..., tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti»;

Ritenuto necessario, in adempimento delle disposizioni su richiamate, provvedere a disciplinare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio pugliese, anche al fine di favorire, nei limiti delle potenzialità impiantistiche presenti, lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio della regione Puglia nell'ambito dello stesso territorio regionale per ridurre i movimenti dei rifiuti tra le varie aree nazionali;

Ordina:

1. È fatto divieto di introdurre in Puglia, a qualsiasi titolo:

a) i rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni;

b) i rifiuti speciali derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni;

c) i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni.

2. È consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarità dei comuni, solo e unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di smaltimento interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che impegni il gestore stesso:

a) ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacità operativa dell'impianto stesso e con priorità per le istanze di conferirnento di rifiuti prodotti negli insediamenti più prossimi all'impianto di smaltimento;

b) a praticare per lo smaltimento dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di smaltimento di rifiuti speciali della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialità complessiva dell'impianto;

c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantità dei rifiuti smaltiti provenienti da fuori regione.

Gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica.

I protocolli di intesa, stipulati tra i commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, per estratto, agli enti e soggetti interessati.

3. È fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parità di condizioni economiche complessive rispetto allo smaltimento in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di smaltimento;

4. È fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario e terziario, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti di smaltimento posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nelle titolarità dei comuni.

5. È fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere prioritariamente al loro reimpiego, recupero e riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi i servizi pubblici di raccolta differenziata nei limiti della rispettiva capacità operativa;

6. È fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, così come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere, ove necessario, ad altre forme di gestione dei materiali stessi direttamente ovvero tramite soggetti autorizzati, ad esclusione dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti solido-urbani;

7. Il Presidente dell'amministrazione provinciale competente provvederà alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorità dello smaltimento nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione del regime tariffario praticato per lo smaltimento di tali rifiuti.

8. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente disporrà il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei soggetti interessati e provvederà, per le riscontrate violazioni:

a deferire i contravventori all'autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 650 C.P. e per gli ulteriori reati di cui dovessero ricorrere i presupposti;

ad adottare i provvedimenti sanzionatori per i procedimenti autorizzativi di propria competenza;

ad attivare gli organi competenti per i procedimenti autorizzativi o di iscrizione o di concessione dei servizi per la comminatoria delle relative sanzioni.

9. Il presente provvedimento ha validità per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia.

Il presente provvedimento è notificato ai sindaci dei comuni pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. È inviato, inoltre, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. È altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 23 settembre 1997

Il commissario delegato: DISTASO

97A7805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro e di plastica contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Bari.

Con ordinanza n. 2 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera:

a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:

obiettivi di riferimento: 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 kg/abitante/anno;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.;

b) raccolta differenziata della plastica:

obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 2,4 kg/abitante/anno di contenitori in plastica;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/1, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa d.P., Corato, Molfetta, Ruvo d.P., Terlizzi, Trani, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Molfetta.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/2, Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Bari.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/3, Acquaviva d.F., Adelfia, Binetto, Capurso, Casamassima, Cassano M., Cellamare, Grumo A., Noicattaro, Palo d.C., Rutigliano, Sannicandro, Toritto, Triggiano, Valenzano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nel rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Aquaviva delle Fonti.

5. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Minervino M., Spinazzola, Poggiorsini, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Minervino Murge, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Molfetta.

6. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Altamura, Gravina in P., Santeramo in C., di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Gravina in Puglia, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Conversano.

7. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/5, Alberobello, Castellana G., Conversano, Gioia d.C., Locorotondo, Mola d.B., Monopoli, Noci, Polignano a M., Putignano, Sammichele d.B., Turi, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Conversano.

8. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia di Bari provvederanno:

per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del consorzio riciclo vetro nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;

per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997.

Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in più comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovrà comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore.

9. Ai sindaci dei comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

10. Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

11. Ai sindaci dei comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

12. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei consorzi riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate in data 12 settembre 1997.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Bari e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia. È altresì trasmesso, per conoscenza, al Consorzio Riciclo Vetro e a Replastic.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, unito alle convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti dal commissario delegato rispettivamente con Consorzio riciclo vetro e con Replastic, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7806

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro e di plastica contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Brindisi.

Con ordinanza n. 3 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera:

a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:

obiettivi di riferimento. 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 kg/abitante/anno;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.;

b) raccolta differenziata della plastica:

obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti, 2,4 kg/abitante/anno di contenitori in plastica;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino BR/1, Brindisi, Carovigno, Cellino S. Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Ostuni, Sandonaci, S. Pietro V.co, S. Visto d. N., Torchiarolo, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Brindisi.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino BR/2, Ceglie M.co, Erchie, Francavilla F.na, Latiano, Oria, S. Michele S.no, S. Pancrazio S.no, Torre S. Susanna, Villa Castelli, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Francavilla Fontana.

4. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta, a servizio di ciascun bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia di Brindisi provvederanno:

per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del consorzio riciclo vetro, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;

per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997.

Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in più comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovrà comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore.

5. Ai sindaci dei comuni di Brindisi e di Francavilla Fontana di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

6. Ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

7. Ai sindaci dei comuni di Brindisi e di Francavilla Fontana sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

8. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

9 A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei Consorzi riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate in data 12 settembre 1997.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi e al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Brindisi, alla regione Puglia. È altresì trasmesso, per conoscenza, al consorzio riciclo vetro e a Replastic

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, unito alle convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti dal commissario delegato rispettivamente con Consorzio riciclo vetro e con Replastic, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7807

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro e di plastica contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia.

Con ordinanza n. 4 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della Provincia di Foggia di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di roccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimanto differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera:

a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:

obiettivi di riferimento: 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 kg/abitante/anno;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.;

b) raccolta differenziata della plastica:

obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti;

2,4 kg/abitante/anno di contenitori in plastica;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.

2. Ai sindaci del comuni del bacino FG/1, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischietella, Isole Tremiti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Paolo Civitate, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti della raccolta differenziata del vetro o della plastica contenuti nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Carpino.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/2, Alberona, Carlantino, Casalnuovo M.ro, Casalvecchio d.P., Castelnuovo D., Celenza V.re, Lucera, Motta M.no, Pietramontecorvino, S. Marco La Catola, S. Severo, Torremaggiore, Volturara A., Volturino, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti della roccolta differenziata del vetro e dalla plastica contenuta nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Lucera, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione o stoccaggio di Foggia.

4. Ai Sindaci dei comuni del bacino FG/3, Biccari, Castelluccio d.S., Castelluccio V.re, Celle S. Vito, Faeto, Foggia, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Orsara d.P., Roseto V.re, Troia, Ordona, Zapponeta, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Foggia, anche attraverso il conferimento intermedio al centro di raccolta in via di realizzazione a Troia con i fondi comunitari del POP 94/99.

5. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/4, Carapelle, Cerignola, Margherita di S., Ortanova, S. Ferdinando d.P., Stornara, Stornarella, Trinitapoli, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Cerignola.

6. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/5, Accadia, Anzano d.P., Ascoli S., Bovino, Candela, Doliceto, Monteleone d.P., Panni, Rocchetta S. Antonio, S. Agata d.P., di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani alla stazione pubblica di concentrazione intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Deliceto, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Cerignola.

7. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia di Foggia provvederanno:

per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del consorzio riciclo vetro, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tro lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;

per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997.

Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro o della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in più comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovrà comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore.

8. Ai sindaci dei comuni di Carpino, di Lucera, di Foggia, di Cerignola e di Deliceto di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

9. Ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia di fornire all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

10. Ai sindaci dei comuni di Carpino, di Lucera, di Foggia, di Cerignola e di Deliceto, sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

11. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltrechè di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

12. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei consorzi Riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate in data 12 settembre 1997.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia. È altresì trasmesso, per conoscenza, al Consorzio riciclo vetro e a Replastic.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, unito alle convenzioni e protocolli di intesa sottoscritti dal commissario delegato rispettivamente con Consorzio riciclo vetro e con Replastic ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7808

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro e di plastica contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Lecce.

Con ordinanza n. 5 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera:

a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:

obiettivi di riferimento: 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 kg/abitante/anno;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.;

b) raccolta differenziata della plastica:

obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 2,4 kg/abitante/anno di contenitori in plastica;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/1, Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica d.L., Carmiano, Castri d.L., Cavallino, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni d.L., Novoli, Salice S.no, S. Cesario d.L., S. Donato d.L., S. Pietro i.L., Squinzano, Surbò, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Porto Cesario, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Campi Salentina, fino alla successiva realizzazione del centro pubblico di Lecce, a seguito della quale saranno emanate ulteriori disposizioni.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/2, Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo d.S., Botrugno, Cannole, Carpignano S.no, Castrignano d.G., Castro, Collepasso, Corigliano d'O., Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino d.L., Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica, Sannicola, S. Cassiano, S. Cesarea T., Scorrano, Seclì, Sogliano C., Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano, Zollino, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Melpignano, anche attraverso le stazioni di trasferimento di Nardò e Pggiardo.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/3, Acquarica d.C., Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano d.C, Corsano, Gagliano d.C., Matino, Melissano, Miggiano, Montesano S.no, Morciano d.L., Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Ugento.

5. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Lecce provvederanno:

per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del Consorzio riciclo vetro, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;

per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997.

5. Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in più comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovrà comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a un singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore.

6. Ai sindaci dei comuni di Campi Salentina, Melpignano, Ugento, Nardò e Poggiardo di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

7. Ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce di fornire all'amministrazione provinciale di Lecce, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale, specifica attestazione della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata.

8. Ai sindaci dei comuni di Campi Salentina, Melpignano, Ugento, Nardò e Poggiardo sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Lecce, alla regione Puglia e ai commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Lecce di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

10. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, e posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei Consorzi riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti còn le convenzioni stiiputate in data 12 settembre 1997.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce e al presidente dell'amministrazione provinciale di Lecce. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Lecce, alla regione Puglia. È altresì trasmesso, per conoscenza, al Consorzio riciclo vetro e a Replastic.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, unito alle convenzioni sottoscritte dal commissario delegato rispettivamente con Consorzio riciclo vetro e con Replastic ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7809

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di vetro e di plastica contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Taranto

Con ordinanza n. 6 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di disporre l'attivazione e/o sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera:

a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:

obiettivi di riferimento: 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 Kg/abitante/anno;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.;

b) raccolta differenziata della plastica:

obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 2,4 Kg/abitante/anno di contenitori in plastica;

dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.

2. Ai sindaci dei Comuni del bacino TA/1, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani ad uno dei centri pubblici intercomunali da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Massafra e di Castellaneta, secondo la ripartizione dei conferimenti che sarà stabilita dalla provincia di Taranto di intesa con i comuni medesimi.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/2, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Statte, Taranto, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Taranto.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/3, Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio J., S. Marzano d.S.G., Sava, Torricella, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Manduria.

5. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Taranto provvederanno:

per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del Consorzio riciclo vetro, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;

per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997.

Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in più comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovrà comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore.

6. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

7. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale, specifica attestazione della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata.

8. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto, di definire, d'intesa con i comuni interessati, la ripartizione dei conferimenti ai centri pubblici di Massafra e di Castellaneta dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate operate nei comuni del bacino di utenza TA/1.

10. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

11. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei consorzi Riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate in data 12 settembre 1997.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto e al Presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia. È altresì trasmesso, per conoscenza, al consorzio Riciclo Vetro e a Replastic.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7810

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di cellulosa (carta/cartone) e di alluminio contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Bari

Con ordinanza n. 7 del 23 settembre 1997, il commissario del delegato ha disposto quanto segue:

Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata del rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali:

a) raccolta differenziata della carta:

obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;

b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio:

obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc.

2. Ai sindaci dei Comuni del bacino BA/1, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa d.P., Corato, Molfetta, Ruvo d.P., Terlizzi, Trani, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorlo comunale di Molfetta.

3. Ai sindaci del comuni del bacino BA/2, Bari, Bitonto, Bitritto, Giovinazzo, Modugno, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Bari.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/3, Acquaviva d.F., Adelfia, Binetto, Capurso, Casamassima, Cassano M., Cellamare, Grumo A., Noicattaro, Palo d.C., Rutigliano, Sannicandro, Toritto, Triggiano, Valenzano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.

5. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Minervino M., Spinazzola, Poggiorsini, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Minervino Murge, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Molfetta.

6. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Altamura, Gravina in P., Santeramo in C., di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Gravina in Puglia, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Conversano.

7. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/5, Alberobello, Castellana G., Conversano, Gioia d.C., Locorotondo, Mola d.B., Monopoli, Noci, Polignano a M., Putignano, Sammichele d.B., Turi, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carte e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorlo comunale di Conversano.

8. Nelle more della definizione da parte del Commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di allumino e nelle more della realizzazione del centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia di Bari, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata.

9. Ai sindaci dei comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate della carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

10. Ai sindaci dei comuni della provincia di Bari di fornire all'amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

11. Ai sindaci del comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F., di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'Amministrazione provinciale di Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materlali.

12. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamante a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle Province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Bari e al presidente dell'amministrazione provinciale di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Bari, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7811

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di cellulosa (carta e cartone) e di alluminio, contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Brindisi.

Con ordinanza n. 8 del 23 settembre 1997 il Commissario delegata ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del Commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali:

a) raccolta differenziata della carta:

obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;

b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio:

obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino BR/1, Brindisi, Carovigno, Cellino S. Marco, Cisternino, Fasano, Mesagne, Ostuni, Sandonaci, S. Pietro V.co, S. Vito d. N., Torchiarolo, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Brindisi.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino BR/2, Ceglie M.co, Erchie, Francavilla F.na, Latiano, Oria, S. Michele S.no, S. Pancrazio S.no, Torre S. Susanna, Villa Castelli, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Francavilla Fontana.

4. Nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di alluminio e nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Brindisi, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata.

5. Ai sindaci dei comuni di Brindisi e di Francavilla Fontana di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate della carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

6. Ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese, specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

7. Ai sindaci dei comuni di Brindisi e di Francavilla Fontana sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Brindisi, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

8. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

9. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Brindisi e al presidente dell'amministrazione provinciale di Brindisi. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Brindisi, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7812

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di cellulosa (carta e cartone) e di alluminio, contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia.

Con ordinanza n. 9 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali:

a) raccolta differenziata della carta:

obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;

b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio:

obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/1, Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, San Paolo Civitate, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Carpino.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/2, Alberona, Carlantino, Casalnuovo M.ro, Casalvecchio d.P., Castelnuovo D., Celenza V.re, Lucera, Motta M.no, Pietramontecorvino, S. Marco La Catola, S. Severo, Torremaggiore, Volturara A , Volturino, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Lucera, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Foggia.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/3, Biccari, Castelluccio d.S., Castelluccio V.re, Celle S. Vito, Faeto, Foggia, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Orsara d.P., Roseto V.re, Troia, Ordona, Zapponeta, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Foggia, anche attraverso il conferimento al centro di raccolta in via di realizzazione a Troia con i fondi comunitari del POP 94/99.

5. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/4, Carapelle, Cerignola, Margherita di S., Ortanova, S. Ferdinando d.P., Stornara, Stornarella, Trinitapoli, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Cerignola.

6. Ai sindaci dei comuni del bacino FG/5, Accadia, Anzano d.P., Ascoli S , Bovino, Candela, Deliceto, Monteleone d.P., Panni, Rocchetta S. Antonio, S. Agata d.P., di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani alla stazione pubblica di concentrazione intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Deliceto, per il successivo trasferimento degli stessi materiali al centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di Cerignola.

7. Nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di alluminio e nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Foggia, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata.

8. Ai sindaci dei comuni di Carpino, di Lucera, di Foggia, di Cerignola e di Deliceto di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

9. Ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia di fornire all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

10. Ai sindaci dei comuni di Carpino, di Lucera, di Foggia, di Cerignola e di Deliceto, sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Foggia, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

11. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

12. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Foggia, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7813

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di cellulosa (carta/cartone) e di alluminio, contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Lecce.

Con ordinanza n. 10 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali:

a) raccolta differenziata della carta:

obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;

b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio:

obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/1, Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica d.L., Carmiano, Castri d.L., Cavallino, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni d.L., Novoli, Salice S.no, S. Cesario d.L., S. Donato d.L., S. Pietro i.L., Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole, Porto Cesario, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Campi salentina, fino alla successiva realizzazione del centro pubblico di Lecce, a seguito della quale saramno emanate ulteriori disposizioni.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/2, Alezio, Andrano, Aradeo, Bagnolo d.S., Botrugno, Cannole, Carpignano S.no, Castrignano d.G., Castro, Collepasso, Corigliano d'O., Cursi, Cutrofiano, Diso, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Maglie, Martano, Melpignano, Minervino d.L., Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Sanarica, Sannicola, S. Cassiano, S. Cesarea T., Scorrano, Secli, Sogliano C., Soleto, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Tuglie, Uggiano, Zollino, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Melpignano, anche attraverso le stazioni di trasferimento di Nardò e Poggiardo.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino LE/3, Acquarica d.C., Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano d.C., Corsano, Gagliano d.C., Matino, Melissano, Miggiano, Montesano S.no, Morciano d.L., Parabita, Patù, Presicce, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Ugento.

5. Nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di alluminio e nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Lecce, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata.

6. Ai sindaci dei comuni di Campi Salentina, Melpignano, Ugento, Nardò e Poggiardo di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione e trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate della carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

7. Ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce di fornire all'amministrazione provinciale di Lecce, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

8. Ai sindaci dei comuni di Campi Salentina, Melpignano, Ugento, Nardò e Poggiardo sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Lecce, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Lecce di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

10. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Lecce e al presidente dell'amministrazione provinciale di Lecce. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al Prefetto di Lecce, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7814

Attivazione e sviluppo della raccolta differenziata delle frazioni di cellulosa (carta/cartone) e di alluminio contenute nei rifiuti urbani prodotti nei comuni della provincia di Taranto.

Con ordinanza n. 11 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue:

1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di disporre l'attivazione e/o lo sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi temporanei di filiera, nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi di programma e protocolli di intesa con i soggetti operanti nel recupero e riutilizzo dei materiali:

a) raccolta differenziata della carta:

obiettivi di riferimento temporanei: 2,0% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 4,0% in peso; 9,0 kg/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;

b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento alle lattine di alluminio:

obiettivi di riferimento temporanei: 0,8% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;

obiettivi di riferimento a regime: 1,2% in peso; 80 gr/abitante/anno;

raccolta presso punti referenziati e controllati nell'ambito del bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo di lattine etc.

2. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/1, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani ad uno dei centri pubblici intercomunali da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Massafra e di Castellaneta, secondo la ripartizione dei conferimenti che sarà stabilita dalla provincia di Taranto di intesa con i comuni medesimi.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/2, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Statte, Taranto, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Taranto.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/3, Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano; Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio J., S. Marzano d. S. G., Sava, Torricella, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Manduria.

5. Nelle more della definizione da parte del commissario delegato degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone e di alluminio e nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Taranto, in mancanza di temporanei specifici autonomi contratti di conferimento per la destinazione al riutilizzo dei materiali di che trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti in maniera differenziata.

6. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalla raccolte differenziate della carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.

7. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità quindicinale (in corrispondenza della prima e seconda metà di ciascun mese), specifica attestazione, secondo l'allegato modello, della quantità e delle qualità delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno il responsabile del relativo procedimento amministrativo, dandone comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.

8. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicità mensile, specifica attestazione della quantità e delle qualità di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.

9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto, di definire, d'intesa con i comuni interessati, la ripartizione dei conferimenti ai centri pubblici di Massafra e di Castellaneta dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate operate nei comuni del bacino di utenza TA/1.

10. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreché di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.

11. A partire dal 1° gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi è effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1° gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, è posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto e al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

97A7815

ALLEGATO

IL COMMISARIO DELEGATO

Per l'emergenza in materia di rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia
OO.P.C.M. nn.2450/96 e 2557/97

ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA N° DEL

Modello per la attestazione quindicinale ai sensi del punto n. della citata ordinanza da trasmettere via fax al n. tel. **080/5402833**

Comune:
Bacino di utenza:
Provincia:
Periodo di riferimento: dal al

RIFIUTI URBANI RACCOLTI Tot. (A+B+C+D) Tonn.

A) RIFIUTI TAL QUALE: **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________

B) RIFIUTI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA:

B1) Vetro: **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________

B2) Plastica: **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________

B3) Carta e Cartone: **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________

B4) Metalli: **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________ **di cui alluminio:** **Quantità Tonn.**__________ **Destinazione**__________

C) RACCOLTE SELEZIONATE E PARTICOLARI:

C1) Pile esaurite Tonn.:__________

C2) Farmaci scaduti Tonn.:__________

C3) Contenitori etichettati "T" o "F" Tonn.__________

D) INGOMBRANTI Tonn.:__________

1

Sede: via Paolo Lembo n. 38/B – Bari
Tel 080/540.28.34 Fax 080/540.28.33

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652430) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.